



COMUNE DI BONDO

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI
(TA.S.I)**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Bondo dell'imposta unica comunale (I.U.C.) limitatamente alla componente TA.S.I. (tributo per i servizi indivisibili), collegato all'erogazione da parte del Comune di servizi rivolti alla collettività e disciplinato dall'articolo 1, commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.

Art. 3 – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

Art. 4 – Presupposto impositivo

1. Il tributo per i servizi indivisibili ha per presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale) e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile del tributo per i servizi indivisibili è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come definita nel Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria.

Art. 6 – Soggetti passivi

1. Il tributo per i servizi indivisibili è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta municipale propria.
2. Per gli immobili oggetto di locazione finanziaria, il tributo per i servizi indivisibili è dovuto dal locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing fino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dall'apposito verbale.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo per i servizi indivisibili è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è responsabile del versamento del tributo per i servizi indivisibili dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa il tributo per i servizi indivisibili secondo la percentuale di riparto fra i due soggetti determinata nel provvedimento di approvazione delle aliquote, nei limiti previsti dalle norme in vigore.

Art. 7 – Aliquote

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, approva le aliquote e le eventuali detrazioni, con possibilità di differenziare le medesime in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Negli anni successivi, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8 – Detrazione per abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità immobiliare classificata nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7, come definite ai fini dell'imposta municipale propria dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale che determina le aliquote del tributo per i servizi indivisibili, può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui al comma 2, può estendere la detrazione per abitazione principale, stabilendone il relativo ammontare, anche all'occupante o al detentore dell'unità immobiliare, purché per quest'ultimi ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché alle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria.
4. La detrazione compete unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisce abitazione principale o pertinenza della stessa.
5. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

Art. 9 – Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi Indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono altresì esenti dal versamento del tributo tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm., come di seguito richiamati:
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto in data 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c) e dall'articolo 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività religiose), ferma restando la disciplina degli utilizzi misti delineata dall' art. 91-*bis* del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Art. 10 – Servizi indivisibili

1. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui al precedente art. 7, individua i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei costi alla cui copertura è diretto il tributo.

2. I predetti costi potranno essere aggiornati annualmente con eventuali nuove voci di spesa stanziata in bilancio e rilevanti ai fini della quantificazione degli oneri inerenti i servizi indivisibili comunali.

Art. 11 – Versamento

1. In deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni del precitato art. 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento del tributo qualora l'importo dovuto non sia superiore ad Euro 12,00.= Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 12 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria.
2. La dichiarazione, redatta su apposito modello, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.

3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove il tributo sia dovuto esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Catasto.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta municipale propria, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento al tributo per i servizi indivisibili.
7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.), della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), ovvero della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), in quanto compatibili e se contenenti gli estremi catastali, valgono anche con riferimento al tributo per i servizi indivisibili ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Catasto, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni ove direttamente applicabili, nonché i vigenti Regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e provinciali in materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	Pag.	3
Art. 2 – Soggetto attivo	“	3
Art. 3 – Funzionario responsabile	“	3

TITOLO II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA

Art. 4 – Presupposto impositivo	“	4
Art. 5 – Base Imponibile	“	4
Art. 6 – Soggetti passivi	“	4
Art. 7 – Aliquote	“	5
Art. 8 – Detrazione per abitazione principale	“	5
Art. 9 – Esenzioni	“	6
Art. 10 – Servizi indivisibili	“	6
Art. 11 – Versamento	“	7
Art. 12 – Dichiarazioni	“	7

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Norme di rinvio	“	9
Art. 14 – Entrata in vigore	“	9

Il presente Regolamento, composto da n. 14 articoli, è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 23 aprile 2014 con deliberazione n. 8.

IL SINDACO
- *Giuseppe Bonenti* -

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
- *dott.ssa Elsa Masè* -

.....